C_L378|RFS053|0107115|19/04/2022 - Allegato Utente 9 (A09)

COMUNE DI TRENTO

PRG

VARIANTE 2021

RELAZIONE

SERVIZIO URBANISTICA

Trento, marzo 2022

Indice

Premessa

1. La 3^ variante al PRG in accoglimento di richieste di inedificabilità
   1.1 Le richieste relative al comune catastale di Gardolo
   1.2 Le richieste relative al comune catastale di Meano
   1.3 Le richieste relative al comune catastale di Sardagna
   1.4 Le richieste relative al comune catastale di Trento
   1.5 Dati dimensionali relativi alle richieste di inedificabilità accolte

2. Gli adeguamenti a provvedimenti provinciali in materia di gestione dei rifiuti
   2.1 Adeguamenti cartografici

3. Varianti per opere pubbliche
   3.1 Ampliamento del cimitero di Cognola
   3.2 Ampliamento del CRM di Povo
   3.3 Sistemazione aree esterne dell'Hospice "Cima Verde" a Trento
   3.4 Nuova destinazione dell'area per trasporto pubblico e rimessaggio in località Vela
   3.5 La Piazza di Piedicastello e le gallerie del Dos Trento

4. Le modifiche introdotte con l'adozione definitiva
   4.1 Integrazione alla 3^ variante al PRG in accoglimento di richieste di inedificabilità
   4.2 Integrazione alla variante "Ampliamento del CRM di Povo"
   4.3 Integrazione alla variante "Sistemazione aree esterne dell'Hospice Cima Verde a Trento
   4.4 Integrazione alla variante "La piazza di Piedicastello e le gallerie del Dos Trento"

5. Le modifiche richieste dalla P.A.T. in fase di approvazione

Premessa

Il Comune di Trento ha provveduto in passato alla predisposizione di due varianti al PRG in accoglimento di richieste di inedificabilità in applicazione dell'articolo 45 della l.p. 15/2015: la prima relativa alle richieste pervenute nel 2015 e fino a ottobre del 2016, la successiva per le richieste pervenute fino al 31.12.2017.

Per quanto riguarda le istanze pervenute entro il 31 dicembre 2018, la Giunta comunale, prima, con proprio concluso n. 146 del 4 marzo 2019 e la Commissione consiliare, poi, hanno ritenuto di rinviare le relative decisioni al completamento dell'iter di adozione e approvazione della Variante 2019, allora non ancora adottata dal Consiglio comunale. Questo rinvio ha riguardato anche le istanze del 2019, tenuto conto del fatto che nel biennio 2019 – 2020 si è venuta determinando una situazione piuttosto complessa che ha visto la contestualità dell'iter procedurale di numerose varianti al PRG (la Variante 2019 più altre relative ad accordi urbanistici, a piani attuativi con effetto di variante e a opere pubbliche) e quindi per non appesantire ulteriormente la situazione (che avrebbe comportato una non sempre chiara e facile consultazione degli elaborati di PRG da parte dei numerosi soggetti che la utilizzano a fini professionali e istituzionali) l'avvio dell'iter relativo alle richieste di inedificabilità ai sensi dell'articolo 45 della l.p. 15/2015 è stato rinviato a un momento successivo all'avvenuta approvazione della Variante 2019.

Come già avvenuto anche nel 2018, la predisposizione della variante al PRG in accoglimento di richieste di inedificabilità relativa alle istanze pervenute nel corso del 2018, 2019 e 2020 è l'occasione per affrontare anche altre situazioni che comportano il ricorso alla procedura semplificata di variante al PRG secondo quanto disposto dall'articolo 39, comma 2 della legge provinciale n. 15/2015.

Come illustrato nel prosieguo dalla presente relazione si tratta di modifiche riconducibili alle seguenti tipologie disciplinate dalla norma sopra richiamata:

- *lettera e)* varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento (vedi l'adeguamento a provvedimenti di tipo pianificatorio sovraordinati in materia di gestione dei rifiuti)
- *lettera b)* varianti per opere pubbliche

In ragione dei diversi tematismi considerati la presente variante è stata quindi denominata "Variante 2021".

1 La 3^ variante al PRG in accoglimento di richieste di inedificabilita'

L'articolo 45 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, rubricato *Durata ed effetti degli strumenti urbanistici"* al comma 4 dispone:

Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2.

Oggetto della presente variante sono le richieste di inedificabilità relative agli anni 2018, 2019 e 2020. Poiché quelle pervenute entro il 31.12.2018 risultano in gran parte superate dalle modifiche intervenute con la Variante 2019 approvata con DGP n. 182 del 12.2.2021, si tratta complessivamente di sei istanze: due del 2018, tre del 2019 e una del 2020.

Relativamente alla vigente destinazione d'uso prevista dal PRG, le aree oggetto di richiesta di inedificabilità risultano interessare zone B - residenziali edificate di integrazione e completamento (5 aree), zone G – destinate ai servizi di quartiere (1 area).

I siti oggetto di richiesta di inedificabilità qui esaminati ricadono nei comuni catastali di Gardolo (1), Meano (3), Sardagna (1) e Trento (1).

I criteri cui si è fatto riferimento ai fini della valutazione delle richieste pervenute sono individuati in sostanziale continuità con quelli utilizzati in occasione della predisposizione della precedente variante al PRG in accoglimento delle richieste di inedificabilità, ovvero la prima variante di questo tipo, approvata il 7 luglio 2017 con DGP n. 1092[1] e sono i seguenti:

1. le aree oggetto di richiesta non possono essere già state utilizzate, in qualsiasi forma, a fini edificatori
2. l'eventuale accoglimento delle richieste non deve compromettere i programmi edilizi di terzi
3. le nuove destinazioni d'uso impresse per rendere inedificabile l'area devono trovare una sostanziale coerenza con le previsioni urbanistiche dell'intorno.

In esito all'accoglimento delle richieste, l'inedificabilità dei suoli è riconosciuta attraverso

1 A titolo puramente informativo è interessante segnalare come questi criteri risultino sostanzialmente analoghi a quelli contenuti nella circolare n. 1 dell'11 febbraio 2016 a firma del presidente della Regione Veneto, contenente chiarimenti in merito all'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 5, rubricato "*Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili*".

la modifica della destinazione urbanistica dell'area cui si aggiunge la perimetrazione della stessa con una apposita simbologia che rinvia ad una norma specifica che disciplina le aree rese inedificabili ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge urbanistica provinciale[2].

La nuova destinazione assegnata alle aree oggetto di richiesta di inedificabilità in alcuni casi è "H2 – *zone destinate a verde privato*", in altri casi è "E1 – *zone agricole di interesse primario",* in ragione della necessaria coerenza con il relativo contesto entro il quale ciascuna delle aree risulta inserita.

Relativamente alle aree cui viene assegnata una nuova destinazione di tipo "E", si richiama l'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 contenente *Definizioni e calcolo dell'imposta per le aree* fabbricabili, nel quale è precisato che:

Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati.

Quindi, in ragione della esclusione dalla definizione di area edificabile dei terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo contenuta nella legge provinciale n. 14/2014, in sede di predisposizione della presente variante al PRG, relativamente alle aree agricole di tipo E1, la verifica "ambientale" ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale n. 15/2015 è stata condotta equiparando dette aree a quelle inedificabili in senso stretto.[3]

Purtuttavia, sempre in continuità con quanto fatto nelle varianti al PRG analoghe alla presente, non viene prevista alcuna restrizione alle possibilità di intervento su dette aree rimanendo confermato quanto disposto dagli articoli 57 e 58 delle norme di attuazione del PRG. Naturalmente rimane confermata, come per qualsiasi intervento edilizio su ogni altra parte del territorio, la necessità delle preventive verifiche da parte dei richiedenti della compatibilità delle opere previste con la Carta di sintesi della pericolosità.

Per quanto riguarda la cartografia in scala 1:5000 contenente "Disciplina del suolo e degli edifici" in sede di predisposizione della presente variante al PRG, laddove necessario e coerente con la richiesta di inedificabilità la nuova perimetrazione delle

2 A tal proposito si richiama quanto precisato dalla Provincia autonoma di Trento con proprio parere di data 14 febbraio 2017, prot. n. 34974 nel quale è detto che *le previsioni di inedificabilità […] devono essere specificamente disciplinate nel PRG, al fine di assicurare il vincolo decennale dettato dal disposto normativo provinciale.*

3 Relativamente alla verifica delle interferenze delle nuove previsioni con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità si rammenta che come previsto al punto 8.3 delle "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità della Carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14 delle norme di attuazione del PUP" di cui alla DGP n. 1630 del 7.9.2018 e successiva DGP n. 1317 del 4.9.2020, *il documento di verifica delle interferenze o lo studio di supporto alla variante al PRG non è richiesto nel caso delle varianti al PRG di cui all'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15 del 2015.*

aree ha tenuto conto di riferimenti catastali aggiornati.

Di seguito le valutazioni relative a ciascuna delle richieste pervenute suddivise per comune catastale.

1.1 Le richieste relative al comune catastale di Gardolo

Il comune catastale di Gardolo è interessato da una sola richiesta di inedificabilità.

La richiesta n. 121862 di protocollo del 9 maggio 2018 [**richiesta 1**] riguarda le particelle fondiarie 682/11 e 682/12 in località Roncafort. Si tratta di un'area di 531 m² con destinazione B3 – *zone edificate di integrazione e completamento* così come tutto l'isolato delimitato da Via Bonazza, Via Paris e Via Caneppele entro il quale è compresa quest'area. Le due particelle fondiarie allo stato attuale non presentano alcuna soluzione di continuità con l'edificio corrispondente alla p.ed. 214/1 a sua volta ricadente in zona B3. Dal punto di vista dell'assetto proprietario, però, mentre le pp.ff 682/11 e 682/12 risultano essere di proprietà esclusiva dei richiedenti, l'edificio è in comproprietà tra vari soggetti tra cui i richiedenti.

La richiesta di inedificabilità in esame è accolta, mediante l'attribuzione, a entrambe le pp.ff. 682/11 e 682/12 in comune catastale di Gardolo, della destinazione H2 - z*one destinate a verde privato,* con l'ulteriore perimetrazione che rinvia alla norma che disciplina le *Aree inedificabili ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/2015*.

1.2 Le richieste relative al comune catastale di Meano

Sono tre le richieste di inedificabilità relative al territorio catastale di Meano.

La richiesta n. 94085 di protocollo del 9 aprile.2018 [**richiesta 2**] riguarda le particelle fondiarie 23 e 24 a Meano. Si tratta di un'area di 159 m², con destinazione B2 – *zone edificate di integrazione e completamento.* Questa piccola area è parte di un pregevole "spicchio di terra" di dimensione pari a circa 500 m², compreso tra Via dei Palustei e Via del Malgar, coltivato a orti su terrazzamento a ridosso del nucleo antico.

La richiesta di inedificabilità in esame è accolta, mediante l'attribuzione, a entrambe le pp.ff. 23 e 24 in comune catastale di Meano, della destinazione H2 - *zone destinate a verde privato*, con l'ulteriore perimetrazione che rinvia alla norma che disciplina le *Aree inedificabili ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/2015*.

La richiesta n. 277870 di protocollo del 31 ottobre 2019 [**richiesta 3**] riguarda la minore porzione della particella fondiaria a Vigo Meano, la 2276/1 in c.c. Meano, per una superficie pari a circa 275 m², con destinazione G (P) – *zona destinata ai servizi di quartiere (parcheggi pubblici o di uso pubblico),* risultando, invece, attribuita alla parte

restante la destinazione urbanistica E1 – *zone agricole di interesse primario.*

Anche la richiesta n. 260718 di protocollo del 16 novembre 2020 [**richiesta 4**] riguarda una particella fondiaria nel c.c. Meano, la 1728. Si tratta di un'area a Gazzadina, con destinazione B2 – *zone edificate di integrazione e completamento* ed anche in questo caso l'area oggetto della richiesta rappresenta la porzione, pari a di 320 m², di una più ampia particella fondiaria che per la parte restante ha destinazione urbanistica E1 – *zone agricole di interesse primario.*

Come risulta dalla descrizione, queste due richieste relative ad aree in comune catastale di Meano consistono in situazioni sostanzialmente analoghe. In entrambi i casi siamo in presenza di porzioni di particelle destinate in prevalenza a zona agricola. Ed ancora, in entrambi i casi ci si trova in posizione marginale rispetto all'abitato. Le due richieste di inedificabilità in esame sono accolte, mediante estensione della destinazione E1 - z*one agricole di interesse primario* sia all'intera p.f. 2276/1 che all'intera p.f. 1728 e con l'ulteriore perimetrazione che rinvia alla norma che disciplina le *Aree inedificabili ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/2015.*

Nel caso della modifica relativa alla p.f. 1728 in c.c. Meano, la destinazione a zona agricola viene estesa anche al tratto di strada, demanio comunale, identificato dalla p.f. 4157, che nel PRG vigente risulta classificato zona B2 per una superficie pari a m² 118.[4]

1.3 Le richieste relative al comune catastale di Sardagna

Il comune catastale di Sardagna è interessato da una sola richiesta di inedificabilità.

La richiesta n. 165742 di protocollo del 20 giugno 2019 [**richiesta 5**] riguarda la particella fondiaria 1245/1 in c.c. Sardagna. Si tratta di un'area di 260 m², con destinazione B2 – *zone edificate di integrazione e completamento*, posta lungo il perimetro di un comparto avente destinazione omogenea. L'attribuzione della destinazione a verde privato va a consolidare l'uso in essere.

La richiesta di inedificabilità in esame è accolta, mediante l'attribuzione, alla p.f. 1245/1 in c.c. Sardagna, della destinazione H2 - *zone destinate a verde privato*, con l'ulteriore perimetrazione che rinvia alla norma che disciplina le *Aree inedificabili ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/2015*.

1.4 Le richieste relative al comune catastale di Trento

Il comune catastale di Trento è interessato da una sola richiesta di inedificabilità.

4 Trattandosi di area di proprietà comunale destinata a viabilità, si prescinde dalla perimetrazione della stessa con l'apposita simbologia che rinvia ad una norma specifica che disciplina le aree rese inedificabili ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge urbanistica provinciale.

La richiesta n. 57105 di protocollo del 27 febbraio 2019 [**richiesta 6**] riguarda le particelle fondiarie 1512/9 e 1512/10 in c.c. Trento. L'istanza fa riferimento alla sola destinazione "B3 – *zone edificate di integrazione e completamento*" che interessa una superficie pari a circa 416 m², rimanendo quindi esclusa la parte della p.f. 1512/10 con destinazione urbanistica "F2 – zone destinate alla viabilità", già utilizzata a tale scopo e gravata da diritto di passo regolarmente intavolato a favore del Comune di Trento.

Per la parte attualmente classificata "B3 – *zone edificate di integrazione e completamento*" l'attribuzione della destinazione a verde privato va a consolidare l'uso in essere e quindi la richiesta di inedificabilità in esame è accolta, mediante l'attribuzione, alla p.f. 1512/9 e a parte della p.f. 1512/10 entrambe in c.c. Trento, della destinazione H2 - *zone destinate a verde privato*, con l'ulteriore perimetrazione che rinvia alla norma che disciplina le *Aree inedificabili ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/2015*.

1.5 Dati dimensionali relativi alle richieste di inedificabilità accolte

Le aree rese inedificabili con la presente variante sono pari a complessivi m² 1.971 (+ 118 di proprietà comunale) dei quali m² 1376 con destinazione verde privato e m² 595 (+ 118) zona agricola.

*Tabella 1: Elenco richieste accolte e relativi dati dimensionali**

N°	comune catastale - località	Destinazione urbanistica	m²
1	Gardolo - loc.Roncafort	da B3 a H2	531
2	Meano	da B2 a H2	159
3	Meano	da G-P a E1	275
4	Meano	da B2 a E1	320 + 118
5	Sardagna	da B2 a H2	270
6	Trento	da B3 a H2	416

** I valori riportati nella tabella sono desunti dal data base della cartografia comunale e arrotondati all'unità.*

2 Gli adeguamenti a provvedimenti provinciali in materia di gestione dei rifiuti

L'articolo 67, comma 1, del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (TULP), dispone che:

L'approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti ai piani costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico

provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti.

Il suddetto obbligo di adeguamento riguarda anche le procedure di localizzazione di impianti e di attività di gestione dei rifiuti così come precisato dall'articolo 67 bis, comma 11 bis del TULP.

2.1 Adeguamenti cartografici

Con deliberazione n. 605 del 31 marzo 2006 la Giunta provinciale ha localizzato nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti l'impianto di messa in riserva di rifiuti inerti della ditta Scavi Menestrina a Sopramonte [**variante 1**].

Ai fini del recepimento della localizzazione intervenuta ai sensi dell'articolo 67 bis del TULP l'area di superficie pari a m² 3.853 è individuata sulla cartografia di PRG con apposito perimetro e contrassegnata con la sigla Rr "*impianto di recupero rifiuti*", in coerenza con la *Legenda standard per gli strumenti di pianificazione* approvata con DGP n. 1227/2016 che contiene uno specifico simbolo così denominato ed è disciplinata secondo quanto disposto dall'articolo 68 *bis* delle norme di attuazione del PRG.

3 Varianti per opere pubbliche

3.1 Ampliamento del cimitero di Cognola

La necessità di ampliamento del cimitero di Cognola è stata oggetto di valutazione da parte della Giunta comunale nella seduta del 27 luglio 2020 (concluso n. 398), sulla base di una relazione della struttura comunale competente che così ha illustrato la situazione[5]:

"*premesso che il sobborgo di Cognola ha registrato a partire dagli anni Settanta del Novecento un notevole incremento della popolazione a seguito, in particolare, della realizzazione di diversi compendi immobiliari residenziali con parecchie unità abitative; ciò ha comportato il trasferimento da altre zone, cittadine e non, di nuovi nuclei familiari per così dire "giovani", vale a dire composti da persone allora circa trentenni;*

atteso che, di converso, il locale cimitero non ha subito alcun ampliamento rispetto alle dimensioni precedenti all'incremento della popolazione;

preso atto che, in generale, gli effetti dell'incremento demografico in una determinata zona, specie se il trasferimento riguarda nuclei familiari relativamente giovani, riverbera i suoi effetti sul fabbisogno cimiteriale dopo circa 30/40 anni, ovvero quando l'età anagrafica dei "nuovi" componenti la comunità supera i 70/75 anni;

5 Ciò anche in aggiornamento a quanto previsto dal vigente Piano regolatore cimiteriale risalente all'anno 2003.

rilevato che lo spazio cimiteriale che serve il sobborgo di Cognola non ha fatto eccezione alla regola generale, tant'è che, già da qualche anno, ha mostrato segni di sofferenza ma l'impatto demografico in termini di spazio necessario per le sepolture è stato mitigato dal ricorso alla pratica della cremazione e dalla susseguente deposizione delle urne cinerarie in manufatti (cellette);

visto che anche a Cognola, come del resto in tutta la città di Trento, si è registrato infatti un sensibile incremento del ricorso alla pratica delle cremazione (passata dal 40% nel 2012 al 61,31 nel 2018);

atteso che, com'è noto, le ceneri scaturenti dalla cremazione vengono raccolte in urne e, nella stragrande maggioranza dei casi, deposte in cellette, le quali occupano meno spazio rispetto alle sepolture ordinarie e che per di più possono, entro un certo limite, svilupparsi in altezza; di conseguenza qualche anno fa nel cimitero di Cognola sono state realizzate circa 300 cellette ossari, in parte a ridosso dei muri esterni della cappella e in parte lungo il muro di cinta posto all'entrata, utilizzando tutti gli spazi interni a disposizione;

dato atto che in quel cimitero i posti in terra disponibili nel campo comune per inumazione a oggi sono 42 e in media ogni anno nel sobborgo si effettuano circa 20 inumazioni; in capo a pochissimo tempo, quindi, al netto di esumazioni ordinarie e ricorso alla cremazione, quel cimitero non sarà più in grado di assorbire la domanda dei cittadini; d'altro canto, saturato lo spazio nel cimitero di Cognola, uno spostamento delle sepolture di locali residenti su altri cimiteri, in primo luogo quelli dei sobborghi più vicini, non sarebbe risolutivo per due ordini di ragioni:

- *la cittadinanza è tradizionalmente legata al proprio cimitero di riferimento;*
- *in capo a pochi anni, verosimilmente, si assisterebbe a una traslazione del problema, nel senso che i cimiteri vicini a Cognola entrerebbero ben presto anche loro in sofferenza, considerato che sono stati fatti oggetto di interventi di ampliamento progettati sulla scorta delle esigenze dei soli sobborghi cui ineriscono e non dei contermini;*

ritenuto quindi necessario procedere, con una certa urgenza, alla pianificazione delle attività volte alla realizzazione di un ampliamento del cimitero di Cognola, onde evitare il verificarsi della revisione obbligata dei bacini di utenza dei cimiteri della collina con prevedibile ricorso ai cimiteri di Povo, Villamontagna, Martignano o Trento qualora il cimitero in argomento non fosse più a breve in grado di assorbire le richieste del sobborgo;

considerato che un intervento di tal fatta, inoltre, per essere davvero risolutivo e poter reggere negli anni all'urto demografico, deve comprendere sia spazi da adibire a campo comune sia cellette ossario. Tali cellette, fatte salve le decisioni delle competenti Strutture, potrebbero trovare la migliore allocazione lungo il perimetro del previsto ampliamento, e ciò sia per dare continuità stilistica con la parte vecchia del cimitero, sia per scongiurare l'eccessiva cementificazione del luogo, il quale è collocato nel cuore del sobborgo (dinanzi alla chiesa parrocchiale da cui lo separa un breve sagrato) ed è oggi su due lati confinante con spazi verdi (…)."

In esito agli approfondimenti progettuali effettuati dal Servizio Edilizia pubblica è quindi proposto un ampliamento dell'attuale cimitero, di superficie pari a m² 744 in direzione ovest [**variante 2**] e di conseguenza anche le fasce di rispetto (quella di 25 metri e quella di 50 metri) sono ridisegnate in coerenza con detto ampliamento.

3.2 Ampliamento del CRM di Povo

Da tempo Dolomiti Ambiente segnala la sofferenza di spazi del centro raccolta materiali a servizio dei territori circoscrizionali di Povo e di Villazzano, e descrive così la situazione:

“ *Se ne rileva in particolare attualmente l'angustia delle aree di collegamento alla viabilità esistente, per cui non di rado gli automezzi degli utenti in conferimento, nelle giornate di maggiore afflusso, sono costretti a stazionare a lato o nella carreggiata sud della strada provinciale di via Castel di Pietrapiana, rendendone disagevole l'utilizzo e spesso ostacolando il normale flusso sulla strada che collega le due frazioni di Povo e Villazzano.*

Un ampliamento collegato ad una riorganizzazione degli spazi di accesso e di deposito temporaneo dei materiali permetterebbe inoltre di implementare il nuovo e previsto spazio da dedicare al centro per il riuso, secondo quanto già previsto dalla Normativa di settore, per aggiornare i CRM ai moderni standard di utilizzo già sperimentati con successo in varie zone del Paese. In un'ottica di "green economy", creare cioè spazi urbani adatti a "negare" il concetto stesso di rifiuto mediante la sua "socializzazione" in luoghi appositamente realizzati per permettere il parziale o totale riutilizzo della frazione di questo il cui valore residuo è immediatamente percepibile.".

Dolomiti Ambiente, quindi, con nota acquisita al protocollo del Comune di Trento con il n. 114603/2021, così descrive l'auspicabile ampliamento di questo CRM, che consentirebbe la connotazione dello stesso in due parti.

- *la prima, coincidente con l'area più vicina agli spazi attualmente utilizzati, di raddoppio della potenzialità di stoccaggio temporaneo, nella quale aumentare i contenitori e le selezioni a disposizione degli utenti. In quest'area sarà garantito un facile e sicuro accesso ed adeguati spazi di transito e manovra agli automezzi pesanti adibiti allo sgombero periodico dei container e allo svuotamento dei contenitori;*
- *la seconda, in posizione sud-ovest, da adibire, in previsione, a centro per il riuso.*

Così come precisato da Dolomiti ambiente nella nota richiamata:

"Il nuovo accesso previsto consentirà agli automezzi in entrata l'eventuale fermata a lato fuori dalla strada provinciale. Le strutture in elevazione (tettoie, contenitori fissi e mobili,…) interne all'ampliamento si prevedono ubicate esternamente alla fascia di rispetto stradale (20 m da ciglio strada). Le manovre interne saranno agevolate dalla realizzazione di un'ampia rotatoria, grazie alla quale garantire la direzionalità entrata-uscita degli automezzi riducendo al minimo i movimenti in retromarcia.".

Per consentire la realizzazione di quanto ipotizzato da Dolomiti ambiente, la zona F1 – IP in comune catastale di Povo [**variante 3**] è ampliata verso sud di una superficie complessiva pari a m² 3.854, che interessa quasi completamente le due particelle fondiarie 1995 e 1996 C.C. Povo.

Sebbene la variante interessi aree che il Piano urbanistico provinciale qualifica come “agricole di pregio”, trattandosi di opere di infrastrutturazione ai sensi del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, la stessa non è soggetta alla disciplina della compensazione di cui al comma 7 dell'articolo 38 delle norme di attuazione del PUP,

così come previsto dall'articolo 46 di dette norme.

3.3 Sistemazione aree esterne dell'Hospice "Cima Verde" a Trento

La Fondazione Hospice Trentino Onlus, in qualità di comodatario degli immobili e Patrimonio del Trentino SpA, in qualità di proprietario degli stessi, hanno segnalato al Comune di Trento come a tre anni dall'apertura della struttura Hospice "Cima Verde" in Via Menguzzato sono emerse alcune criticità che comportano la necessità di un riordino dell'intera area.

Due gli obiettivi che con il riordino si intendono conseguire, secondo quanto dettagliatamente riportato nella Relazione tecnica contente "Proposta di sistemazione a verde delle aree esterne della nuova Casa Hospice "Cima verde" di Trento, predisposta dall'Agenzia provinciale delle foreste demaniali:

"Il primo e più importante dal punto gestionale della struttura è la riorganizzazione di un'area dedicata a parcheggio visitatori in prossimità dell'attuale. Il secondo obiettivo (…) è il modellamento complessivo dell'area attualmente a profilo regolare per la realizzazione di percorsi pedonali ed aree pianeggianti da adibire a funzioni specifiche (…).

È sempre l'Agenzia provinciale per le foreste demaniali che descrive così come riportato qui di seguito gli interventi proposti.

L'area interessata dall'intervento misura complessivamente circa 10.000,00 m² dei quali 500,00 m² si propone di destinarli alla realizzazione del nuovo parcheggio, 3.000,00 alla creazione di una zona verde attrezzata e la restante parte dedicata a verde estensivo gestito.

Per tale motivo si è scelto di suddividere l'intervento in tre sezioni a seconda della funzione e della tipologia di intervento individuata: il parcheggio, l'area a verde funzionale e la zona a verde estensivo.

Riguardo al parcheggio la relazione citata precisa che:

L'aumento dell'area destinata a parcheggio è una reale urgente priorità che potrà essere realizzata senza ricorrere ad importanti opere strutturali ma semplicemente modellando il profilo del terreno (…) Complessivamente saranno realizzati circa 20 nuovi posti auto (…). Una fascia di vegetazione importante andrà a mitigare l'impatto visivo della nuova opera e accompagnerà anche i percorsi di accesso pedonale all'edificio.

Per quanto attiene, invece, all'area verde attrezzata, così scrive l'Agenzia provinciale per le foreste demaniali:

Lo spazio destinato alla realizzazione di un'area a verde attrezzata si sviluppa attorno all'edificio conglobando anche il giardino esistente. (…) si propone il modellamento dell'area a diversi volumi nei quali si inseriscano percorsi di forma sinuosa che convergano in aree più ampie; esse potranno essere dedicate e allestite per momenti conviviali comuni (…).

Infine, riguardo al verde estensivo la citata relazione tecnica precisa:

Anche l'area restante sarà interessata da un modellamento importante del terreno al fine di raccordarsi con le aree precedentemente descritte. Inoltre verso la ferrovia come barriera acustica e

visiva, si propone di creare un rilevato in terra vegetale con piante di seconda grandezza e arbusti.

Le aree interessante da questi interventi solo in minima parte ricadono in zona F1 per attrezzature sanitarie, in quanto parte della p.ed. 7097 in comune catastale di Trento e l'intera p.f. 1270 sempre in comune catastale di Trento, risultano classificate "E1 – zone agricole di interesse primario" dal PRG e "agricolo di pregio" dal Piano urbanistico provinciale.

Pertanto, al fine di dare corso al progetto di riordino sopra descritto, le aree necessarie per la realizzazione di spazi di verde attrezzato a servizio dell'insediamento a carattere unitario e gli spazi a parcheggio, di superficie complessiva pari m² 10.985 sono contraddistinti con la sigla "F1" con specifica destinazione funzionale a verde pubblico e a parcheggi pubblici a raso o interrati [**variante 4**]. Contestualmente a questa modifica, al fine di conferire la necessaria omogeneità all'area in questione, la viabilità di eccesso alla "Casa", di proprietà esclusiva, attualmente destinata a viabilità, viene classificata F1 – H come le aree adiacenti.

Ipotesi progettuale opere a verde e parcheggio

Anche in questo caso, sebbene la variante interessi aree che il Piano urbanistico provinciale qualifica come "agricole di pregio", trattandosi di opere di urbanizzazione primaria funzionali all'insediamento esistente e pertanto rientranti tra le opere di infrastrutturazione ai sensi del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, la stessa non è soggetta alla disciplina della compensazione di cui al comma 7 dell'articolo 38 delle norme di attuazione del PUP, così come previsto dall'articolo 46 di dette norme.

3.4 Nuova destinazione dell'area per trasporto pubblico e rimessaggio in località Vela

La sede del nuovo canile comunale in località Vela insiste su un'area concessa in comodato al Comune di Trento da Trentino trasporti fino al 2026 che secondo il PRG vigente è destinata a "trasporto pubblico e rimessaggio". La realizzazione del nuovo canile comunale, inaugurato il 16 novembre 2019, è il risultato di un iter lungo quasi vent'anni, e ora, anche in ragione dell'investimento pubblico fatto, è opportuno definire le condizioni urbanistiche che garantiscano a questa necessaria struttura pubblica idoneo carattere di stabilità anche dal punto di vista urbanistico.

A tal fine, le aree corrispondenti al nuovo canile comunale in località Vela di superficie pari a m² 8.045 sono classificate "F1: zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano" con la destinazione funzionale "AP – attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo nonché dei servizi alle imprese di interesse pubblico" [**variante 5**].

Questa modifica è però anche occasione per riflettere sul destino della restante area da molto tempo destinata a "trasporto pubblico e rimessaggio" senza che in tutti questi anni venissero a consolidarsi ipotesi di utilizzo in tal senso.

Trova quindi ragione di particolare attenzione quanto espresso dalla Circoscrizione n. 12 – Centro Storico Piedicastello, che con propria deliberazione n. 24 del 31 marzo 2021, indica quest'area idonea per

" (…) creare uno spazio "parco-orti comunitari" di incontro, relazione e condivisione, da realizzarsi con un processo partecipativo di coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini(...)".

Sebbene la delibera della Circoscrizione Centro Storico Piedicastello indichi come area di cui "*ottenere la disponibilità*" la sola p.f. 1994/6 in C.C. Trento, le ragioni a sostegno della richiesta della Circoscrizione e le caratteristiche dell'area in questione[6], sono tali da giustificare una destinazione omogenea per tutta la parte non occupata dal canile, per una superficie di m² 34.199, mediante la classificazione "F1: zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano" con la destinazione funzionale "VP – verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana" che viene estesa fino a ridosso della strada arginale la previsione inglobando l'area già classificata come zona F2 – viabilità, posta lungo il confine est della zona F1 [**variante 5**].

6 Nella parte premessuale della delibera n. 24/2021 è detto: "*L'obiettivo è coinvolgere più generazioni, giovani e anziani, famiglie e scuole per realizzare un luogo di aggregazione e comunità che vada oltre al semplice orto urbano ma diventi uno spazio di riqualificazione urbana e sociale. Un luogo pensato con l'obiettivo di favorire la solidarietà tra le persone ed abbattere le barriere. Uno spazio di incontro, relazione e condivisione. Un luogo fruibile anche in periodi di distanziamento sociale, che promuova le relazioni di comunità e la coscienza ecologica attraverso laboratori, spazi botanici, isole di biodiversità, giardini didattici, coltivazione sperimentali, eventi di attivazione sociale, ecc. Per molti uno spazio cui coltivare ortaggi a km 0, con indubbi risparmi sulla spesa quotidiana, ma anche dove è possibile trascorrere all'aria aperta momenti di non solitudine, coltivando relazioni di auto mutuo aiuto.".*

Questa destinazione comporterà, in sede di progettazione esecutiva, una attenta valutazione dei vincoli conseguenti alla presenza degli elettrodotti: l'area infatti è caratterizzata dalla presenza di diversi elettrodotti e ricade in parte all'interno delle distanze di prima approssimazione (dpa). Per questo in fase di progettazione dovrà essere richiesto al gestore delle linee elettriche il perimetro della fascia di rispetto degli elettrodotti, al fine di verificare il rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa (Legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e dal relativo decreto di attuazione, DPCM 8 luglio 2003 sulle basse frequenze).

Alla luce dell'estensione e della quota dal suolo della fascia di rispetto tridimensionale fornita dal gestore, potranno essere definite le limitazioni all'utilizzo dell'area: all'interno delle fasce di rispetto infatti sono vietate, come previsto dalla normativa, aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti ad uso scolastico, sanitario e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore.

In funzione delle eventuali limitazioni derivanti dalla presenza degli elettrodotti, al fine di integrare le linee elettriche esistenti nel paesaggio, e al contempo mitigare l'effetto di inquinamento elettromagnetico, il progetto relativo alla destinazione funzionale VP potrà destinare parte dell'area alla creazione di un corridoio ecologico tra la sponda destra del fiume Adige e le aree intensamente coltivate più interne, con l'obiettivo di aumentare l'eterogeneità e la biodiversità, in termini di ricchezza sia floristica che faunistica, mediante l'alternanza di aree coltivate, prati e di specie arbustive in grado di formare siepi.

Lo stralcio della zona “F1: zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano” e della destinazione funzionale “TPR – trasporto pubblico e rimessaggio“ comporta anche la modifica delle norme tecniche di attuazione del PRG con lo stralcio del comma 4 bis dell'artico 69 e la modifica degli elenchi delle destinazioni funzionali contenuti nel comma 1 dello stesso articolo 69, nel comma 1 dell'articolo 99 e nella Legenda delle tavole in scala 1:5000.

3.5 La Piazza di Piedicastello e le gallerie

L’assetto conseguente ai lavori di sistemazione della Piazza di Piedicastello, con la chiusura al traffico delle gallerie sotto il Dos Trento e la nuova organizzazione delle aree corrispondenti al vecchio tracciato della tangenziale e allo svincolo stradale in corrispondenza di Via Brescia, non ha ancora trovato riconoscimento nello strumento urbanistico comunale.

Questa variante è quindi l’occasione per riportare sulla cartografia di PRG l’effettivo

assetto dei luoghi, distinguendo le aree di circolazione (piazza e giardini), dalle zone a destinazione scolastica e religiosa [**variante 6**].

In particolare si evidenzia la modifica del perimetro dell'insediamento storico di Piedicastello (sia nelle tavole in scala 1:5000 che nell'elaborato in scala 1:1000), entro il quale sono state ricomprese le aree corrispondenti al vecchio sedime della tangenziale, a sud di Vicolo di Piedicastello e di Via Dos Trento, tra cui il nuovo giardino Andrea Hofer, classificato zona a verde pubblico come la rampa verde che delimita a sud la nuova piazza.

Questo "riassetto" della zonizzazione di PRG, che sostanzialmente consiste in una presa d'atto degli interventi di riqualificazione realizzati negli scorsi anni, ha comportato anche un aggiornamento della delimitazione della zona per servizi religiosi e delle zone destinate a viabilità.

Nella Tavola in scala 1:1000 "Classificazione degli edifici, degli spazi e dei manufatti compresi negli insediamenti storici – 32 – Piedicastello" le modifiche hanno riproposto quanto sopra già descritto (le zone per servizi sono classificate come aree inedificate); si segnala lo stralcio di due recinzioni di interesse paesaggistico, demolite ma non riproposte nell'intervento di di sistemazione, mentre gli spazi della piazza e del vicolo di Piedicastello sono stati classificati come viabilità.

Con la stessa variante è introdotto anche un perimetro che delimita le gallerie sotto il Dos Trento, ora sede museale e rinvia a una specifica norma che corrisponde al nuovo comma 13 dell'articolo 65 delle norme di attuazione del PRG.

NUOVO COMMA ALL'ARTICOLO 65
Art. *65* – *F1: Zone per attrezzature pubbliche di uso pubblico di interesse urbano*
13 La viabilità dismessa in corrispondenza del Dos Trento a Piedicastello comprensiva delle gallerie è individuata con apposito perimetro nella cartografia di PRG. Entro questo perimetro sono consentiti gli usi funzionali all'attività culturale insediata. All'interno delle aree ipogee sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione e conservazione e messa in sicurezza della struttura dei tunnel esistenti nonché tutti gli interventi edilizi necessari all'attività culturale insediata, a condizione che questi ultimi interventi siano comunque contenuti entro i tunnel esistenti e non ne compromettano la struttura. Gli interventi ammessi sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità e dell' art. 76 bis – "*ZSC: Zone speciali di conservazione"*, delle presenti norme con particolare riferimento alla ZSC4 – IT3120052 Doss Trento. Lo studio di compatibilità e valutazione di incidenza richiesti dalle disposizioni sopra indicate sono a carico del soggetto richiedente il titolo edilizio per i singoli interventi.

In tal modo viene dato adempimento alla segnalazione fatta dalla Provincia di Trento in sede di Conferenza di pianificazione per l'esame della Variante 2019 -1^ adozione[7], che ha espresso la necessità di aggiornamento delle previsioni urbanistiche in corrispondenza del Dos Trento mediante riconoscimento della presenza del Museo

7 Vedi verbale trasmesso con nota protocollo n. 322540 del 16.12.2019.

Storico.

Come precisato anche nel nuovo comma 13, la presente variante si limita a registrare la situazione in essere e pertanto i necessari approfondimenti relativi alla Carta di sintesi della pericolosità e ulteriori valutazioni a carattere ambientale rimangono in capo al soggetto che darà attuazione a eventuali interventi come dettagliatamente disciplinato dal suddetto comma 13 dell'articolo 65 delle norme di attuazione del PRG.

4 Le modifiche introdotte con l'adozione definitiva

La Variante 2021 è stata adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 87 del 6 luglio 2021. Successivamente la documentazione costituente la variante è stata depositata per trenta giorni, ai sensi della normativa urbanistica provinciale, presso gli uffici comunali dal giorno 28 luglio al giorno 27 agosto 2021 compreso. Contestualmente alla pubblicazione la Variante 2021 è stata inviata ai competenti uffici della Provincia Autonoma di Trento per la valutazione tecnica.

Entro il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni sono pervenute tre osservazioni. La prima osservazione, con protocollo n. 212035/2021, risulta essere non pertinente in quanto contenente una richiesta priva di qualsiasi attinenza con gli obiettivi e i contenuti della Variante 2021. La seconda osservazione, con protocollo n. 222111/2021, contiene la richiesta di inedificabilità per le pp.ff. 1490/3 e 1493/10 in c.c. Meano. La terza osservazione, con protocollo n. 222222/2021, riguardante la variante n. 4 "Sistemazione aree esterne dell'Hospice Cima Verde a Trento", chiede una modifica della destinazione urbanistica impressa in prima adozione e, in particolare, la riclassificare di quota parte della zona F-VP-PR in zona F1: *Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano* con destinazione funzionale H: *attrezzature sanitarie*.

Le osservazioni pervenute sono state pubblicate per dieci giorni consecutivi dal 3 settembre al 13 settembre 2021 durante i quali è pervenuta una osservazione alle osservazioni, riferita a una delle due osservazioni accolte.

Riguardo alle osservazioni pervenute e al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, trasmesso con nota protocollo n. 247205 del 21 settembre 2021, per le specifiche controdeduzioni si rinvia al fascicolo denominato "Sintesi osservazioni e parere P.A.T. e relative controdeduzioni", allegato alla deliberazione di adozione definitiva.

L'accoglimento di alcune osservazioni contenute nel parere della Provincia e delle osservazioni protocollo n. 222111/2021 e n. 222222/2021, comporta la necessaria modifica e integrazione della documentazione della Variante 2021.

Gli adeguamenti da introdurre in adozione definitiva, sono in sintesi i seguenti:

- modifiche cartografiche in accoglimento di osservazioni e di quanto evidenziato nel parere P.A.T.;
- integrazione dell'Allegato 7 alle norme tecniche di attuazione del PRG relativamente a quanto segnalato dal Servizio Geologico con riferimento alla variante n. 3;
- integrazione del Rapporto ambientale con quanto indicato dal Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette in merito alla variante n. 3.

Non sono state invece apportate modifiche alle norme tecniche di attuazione del PRG, fatta eccezione per l'Allegato 7 dove è richiamata la segnalazione del Servizio Geologico relativa alla variante n. 3.

Di seguito si illustrano nel dettaglio le modifiche introdotte in adozione definitiva.

4.1 Integrazione alla 3^ variante al PRG in accoglimento di richieste di inedificabilità

Come detto sopra, l'osservazione di cui al protocollo n. 222111/2021 consiste nella richiesta di inedificabilità delle pp.ff. 1490/3 e 1493/10 in c.c. Meano [**richiesta 7**]. Si tratta di un'area complessiva di 510 m², con destinazione B2 – *zone edificate di integrazione e completamento*. L'osservazione, e quindi la richiesta di inedificabilità, è accolta mediante l'attribuzione ad entrambe le pp.ff. 1490/3 e 1493/10 della destinazione H2 - *zone destinate a verde privato*, con l'ulteriore perimetrazione che rinvia alla norma che disciplina le *Aree inedificabili ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/2015*. In considerazione della limitata superficie della p.f. 1493/9, demanio comunale, classificata in zona B2, pari a m² 74, si estende a detta porzione la destinazione F2 – *zone destinate alla viabilità.*[8]

Con l'accoglimento dell'osservazione, le aree rese inedificabili con la presente variante sono pari a complessivi m² 2.407 (+ 192 m² di proprietà comunale) dei quali m² 1.812 con destinazione verde privato, m² 713 zona agricola e m² 74 viabilità.

8 Trattandosi di area di proprietà comunale destinata a viabilità, si prescinde dalla perimetrazione della stessa con l'apposita simbologia che rinvia ad una norma specifica che disciplina le aree rese inedificabili ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge urbanistica provinciale.

4.2 Integrazione alla variante “Ampliamento del CRM di Povo”

In coerenza con quanto segnalato nel parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, a proposito della variante n. 3, si integra l'Allegato 7 alle NTA del PRG con quanto evidenziato dal Servizio Geologico in relazione alle criticità geologiche che interessano una limitata porzione dell'area oggetto di variante che ricade in penalità bassa P2 della Carta di Sintesi della Pericolosità.

4.3 Integrazione alla variante “Sistemazione aree esterne dell'Hospice Cima Verde a Trento

L'osservazione di cui al protocollo n. 222222/2021, relativa alla variante n. 4 e finalizzata a consentire la realizzazione di interventi accessori alla struttura sanitaria esistente “Hospice Cima Verde”, è accolta mediante la riclassificazione in zona F1: *zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano*” con destinazione funzionale H: *Attrezzature sanitarie*, di quota parte della p.ed. 7097 C.C. Trento, classificata in prima adozione in zona F-VP-PR, per una superficie complessiva di 1.254 m² classificata dal PRG vigente gran parte in zona E1: *Zone agricole di interesse primario* (1.079 m²) e minima parte in zona F-H (167 m²) e in zona F2: *Zone destinate alla viabilità* (8 m²).

Con riferimento a questa variante, il parere provinciale ha ravvisato la necessità di compensare, ai sensi dell'art. 38, comma 7, delle norme tecniche del PUP, la riduzione dell'area agricola di pregio, pari a circa 9.530 m², trattandosi di interventi non annoverabili tra le opere di infrastrutturazione del territorio, per le quali non è invece necessaria la compensazione. La p.f. 786 in C.C. Baselga del Bondone, proposta dagli osservanti per compensare quota parte dell'area agricola di pregio, è stata sottoposta al parere dell'Ufficio Distrettuale forestale di Trento al fine di verificarne l'idoneità ai fini dell'accertamento dello stato agricolo e non boscato. Nel parere espresso dal competente Ufficio provinciale è stato evidenziato che la suddetta particella, “*attualmente boscata (formazione forestale ascrivibile alla pecceta secondaria), inclusa nell'inventario boschi privati CC Baselga 824/3 del 1992*”, non possiede i requisiti per l'accertamento dello stato agricolo e non boscato. Conseguentemente, si è provveduto a compensare la superficie interessata dalla riduzione dell'area agricola di pregio mediante il recepimento nella cartografia di PRG di una equivalente superficie agricola di pregio, corrispondente alle pp.ff. 1325, 1326 e 1327 in c.c. Mattarello, per una superficie complessiva di 10.161 m², già oggetto di accertamento da parte della competente autorità forestale e inserite nel registro comunale delle aree agricole, istituito ai sensi dell'art. 112 della l.p. 15/2015 e dell'art. 88 del Regolamento urbanistico

edilizio provinciale. La superficie delle pp.ff. 1325, 1326 e 1327 è quindi riclassificata da zona E4: *zone a bosco* in zona E1: *zone agricole di interesse primario* [**variante 4**].[9]

4.4 Integrazione alla variante "La piazza di Piedicastello e le gallerie del Dos Trento"

Relativamente alla variante n. 6, il parere provinciale evidenzia l'incongruenza, contenuta nel nuovo comma 13, dell'art. 65 delle NTA del PRG, tra l'indicazione degli interventi ammessi all'interno delle aree ipogee e la perimetrazione riportata in cartografia che interessa anche aree esterne situate a nord delle gallerie per le quali è richiesta la predisposizione dello studio di compatibilità, redatto ai sensi dell'art. 16, comma 4, delle norme del PUP, ricadendo in aree con penalità P3 – *Aree con penalità media* e APP – *Aree da approfondire* della Carta di Sintesi della Pericolosità. A tale fine, si riconfigura il perimetro che delimita le gallerie dismesse sotto il Dos Trento escludendo le aree esterne, in corrispondenza delle pp.ff. 1941/8 e 2444 c.c. Trento.

5 Le modifiche richieste dalla P.A.T. in fase di approvazione

Con nota del 17 gennaio 2022 (protocollo n. 11082), il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento ha chiesto al Comune di Trento di integrare e modificare i contenuti della presente variante al PRG ai fini dell'approvazione. Di seguito si illustrano nel dettaglio le modifiche introdotte ai fini dell'approvazione della variante 2021.

Per quanto riguarda la **variante 2** "Ampliamento del cimitero di Cognola", la Provincia chiede di fornire elementi a supporto della confermata previsione a fronte dei puntuali rilievi posti dal Dipartimento di prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica circa l'attuale disponibilità di sepolture, la gestione degli spazi cimiteriali e la diffusione della pratica della cremazione. A tale proposito, viene confermata la necessità dell'ampliamento della zona cimiteriale di Cognola tenuto conto anche del fatto che l'acclarato aumento del numero di cremazioni (passato dal 40% nel 2012 al 67% nel 2020) rappresenta un dato aggregato a livello comunale non rilevabile su base rionale, non potendo pertanto compensare la necessità di sepolture a rotazione in campo comune. In merito alla

9 La superficie indicata nel registro comunale delle aree agricole, corrispondente alle pp.ff. 1325, 1326 e 1327 in C.C. Mattarello, è perimetrata in cartografia con l'apposita simbologia che rinvia alla norma specifica che disciplina le aree agricole trasformate a seguito di autorizzazione o accertamento da parte della competente autorità forestale.

gestione delle sepolture e della disponibilità di spazi, collegati alla programmazione delle esumazioni, viene confermato che le previsioni prospettate nella richiesta di ampliamento rispondono a un criterio di veridicità. Il cimitero di Cognola dispone peraltro di un cinerario e di un ossario comune e le esumazioni risultano regolari da decenni e le inumazioni sono ordinate per settori e progrediscono, al fine di agevolare le future esumazioni, con andamento bustrofedico cronologico. In base ai dati disponibili (numero medio inumazioni annue nell'ultimo decennio e numero medio anni necessari alla mineralizzazione) risulta confermata la necessità di almeno 180 sepolture. Inoltre, l'attuale regime delle tombe in concessione, anche considerando la relativa scadenza, non risulta in grado di soddisfare il fabbisogno stimato ai sensi della normativa vigente e in particolare dell'art. 58 del D.P.R. 285/1990. Sulla base di queste considerazioni viene ribadita l'attualità della previsione di ampliamento della zona cimiteriale di Cognola, in quanto rispondente a un necessario bisogno della comunità; la successiva fase progettuale verrà condotta confrontandosi con il Dipartimento di prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.P.S.S. al fine di individuare la migliore soluzione in termini igienico-sanitari e tecnico-progettuali.

Rispetto alla **variante 3** "Ampliamento del CRM di Povo", viene chiesto di valutare l'opportunità di integrare le NTA del PRG con quanto indicato nel Rapporto ambientale ai capitoli 10.5 e 10.9 circa la sottoposizione del progetto di ampliamento del CRM di Povo al Servizio provinciale competente al fine di verificare la necessità di attivare la procedura di Valutazione di incidenza ambientale. Conseguentemente viene integrata la scheda p13 dell'Allegato 7 alle NTA del PRG con la seguente prescrizione:
"*in considerazione dell'impossibilità di escludere a priori eventuali incidenze significative sulla ZSC "Gocciadoro", anche per la mancanza di documentazione progettuale, il progetto di ampliamento sarà sottoposto all'attenzione del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette al fine di verificare la necessità di attivare la procedura di Valutazione di incidenza ambientale*".

Relativamente alla **variante 4** "Sistemazione aree esterne dell'Hospice Cima Verde a Trento", la nota provinciale precisa l'impossibilità di computare ai fini della compensazione aree già individuate dal PUP quali aree agricole di pregio, come nel caso delle pp.ff. 1325 e 1326 c.c. Mattarello. Per tale motivo, ai fini della compensazione della suddetta variante viene computata oltre alla porzione della p.f. 1327 c.c. Mattarello non classificata come area agricola di pregio, di circa 4.732 mq, anche parte delle pp.ff 155/1, 155/2, 156/1 e 156/3 c.c. Montevaccino, di circa 11.828 mq, per una superficie complessiva di 16.560 mq che risulta già oggetto di accertamento da parte della competente autorità forestale e inserita nel registro comunale delle aree agricole, istituito ai sensi dell'art. 112 della l.p. 15/2015 e dell'art. 88 del Regolamento urbanistico

edilizio provinciale. La superficie delle particelle fondiarie sopra indicate viene quindi riclassificata da zona *E4: Zone a bosco* in zona *E1: Zone agricole di interesse primario*.[10]

Su richiesta della Provincia viene riformulato nel modo seguente l'articolo 42 octies delle NTA del PRG al fine di precisare l'impossibilità di realizzare gli interventi consentiti nelle zone E1, E2, E3 qualora interessate dal vincolo decennale di inedificabilità, ferma restando la possibilità di sfruttarne gli eventuali indici edificatori.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 42 octies
Art. *42 octies* – *Aree inedificabili ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/2015* 1. Le aree per le quali è stata accolta la richiesta di inedificabilità ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge provinciale 15/2015 sono individuate con apposito perimetro nella cartografia di PRG. La completa inedificabilità, sia entro che fuori terra, che interessa tali aree è efficace a far data dall'entrata in vigore della variante che l'ha introdotta. 2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, la superficie fondiaria (Sf) e gli indici edificatori delle aree classificate come zone E1, E2 ed E3 possono essere utilizzati a fini edificatori su altre aree agricole qualora le relative norme di zona lo consentano. 3. Nella aree E1, E2 ed E3 sono ammessi gli interventi disciplinati dalle relative norme di zona che non comportano l'utilizzo degli indici edificatori.

Con successiva nota dell'8 marzo 2022 (protocollo n. 64498), il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento ha richiesto lo stralcio della **variante n. 2** "Ampliamento del cimitero di Cognola" sulla base del parere negativo espresso dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in relazione alla richiesta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale. Nel parere dell'APSS viene ribadita la contrarietà all'ampliamento del cimitero di Cognola evidenziando, in sintesi, "che i posti a inumazione comune, necessari a soddisfare le esigenze della frazione di Cognola, risultano già disponibili, rendendo superfluo l'ampliamento che andrebbe a incidere sulla qualità della vita dei residenti vicini al cimitero, e sulla riservatezza necessaria alle operazioni cimiteriali".

Alla luce del parere provinciale e delle motivazioni espresse dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari è stralciata la **variante 2** e, conseguentemente, sono ripristinate sia la destinazione *G-VP: Zone destinate ai servizi di quartiere – Verde pubblico o di uso collettivo di quartiere* sia le fasce di rispetto cimiteriali vigenti.

10 La superficie indicata nel registro comunale delle aree agricole, corrispondente alle pp.ff. 1325, 1326 e 1327 in c.c. Mattarello e a quota parte delle pp.ff. 155/1, 155/2, 156/1 e 156/3 in c.c. Montevaccino, è perimetrata in cartografia con l'apposita simbologia che rinvia alla norma specifica che disciplina le aree agricole trasformate a seguito di autorizzazione o accertamento da parte della competente autorità forestale.